

Prefazione

Con l'uscita del terzo ed ultimo tomo si completa un'opera che ha richiesto quasi dieci anni di studi e di costante aggiornamento, ma che ci ha arricchito moltissimo. Come annunciato nel piano dell'opera annesso al primo, quest'ultimo tomo tratta in due capitoli, il IV e il V, le società mutualistiche e gli istituti trans-tipici.

Il capitolo dedicato alle società mutualistiche si avvia, completando quanto era stato fatto nel primo tomo per gli altri tipi societari, con la storia del fenomeno cooperativo e con quella della legislazione cooperativa, strumento indispensabile per la comprensione della disciplina anche attuale. L'esposizione della disciplina segue ancora una volta la sistematica già sperimentata per le società di persone e di capitali, avviando il discorso dalle *basi negoziali* (ove sono trattati la costituzione, le varianti normative, la disciplina dell'attività mutualistica e le modificazioni soggettive ed oggettive dell'atto costitutivo); seguono le *basi economiche* (ove sono trattati il tema della partecipazione dei cooperatori e dei finanziatori, quello della provvista di credito e della destinazione dei risultati alla soddisfazione della causa mutualistica, distinguendo tra cooperative a mutualità prevalente e non); il terzo paragrafo è dedicato all'*organizzazione*, seguendo anche qui la scelta di invertire la sequenza codicistica tra amministrazione e assemblea, e completando con i controlli, sia interni che esterni (particolarmente rilevanti nelle cooperative); l'ultimo paragrafo è dedicato ai tipi mutualistici diversi dalle società cooperative, ossia le società di mutua assicurazione, gli enti mutualistici del terzo settore, tra cui le cooperative sociali e società di mutuo soccorso, e la cooperativa europea.

Il capitolo dedicato alle operazioni trans-tipiche si divide in tre sezioni. La prima sezione tratta insieme il disinvestimento individuale e la disgregazione della società, seguendo la falsa riga del codice civile per le società personali. Si apre quindi con i temi del recesso nelle società di capitali e cooperative, per poi trattare l'esclusione (o gli istituti che ne possono realizzare in tutto o in parte la finalità) nelle società di capitali e cooperative. La seconda sezione tratta dello scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali e cooperative: abbiamo qui colto l'occasione dell'approvazione del codice della crisi e dell'insolvenza a gennaio del 2019 per inserire un paragrafo ampio sul c.d. diritto so-

cietario della crisi, che ruota intorno alla liquidazione giudiziale, ma che affronta anche i temi connessi alla composizione e regolazione della crisi nelle procedure non liquidatorie. L'ultima sezione si occupa dei gruppi, ponendo a fulcro della riflessione non il controllo, che abbiamo brevemente trattato nelle società di capitali, bensì la direzione e il coordinamento e il suo esercizio. Abbiamo ritenuto che questo fosse il punto più adatto per trattare anche dei patrimoni destinati operativi, sebbene esclusivi delle sole società per azioni: questo istituto – pur se di non largo utilizzo – costituisce nelle intenzioni del legislatore del 2003 alternativa ai gruppi per le imprese multidivisionali.

Nel licenziare il tomo alla stampa desideriamo ringraziare gli amici e colleghi che hanno avuto la pazienza di leggere in anteprima alcune parti di questo tomo. Desideriamo anche ricordare e ringraziare i giovani che ci hanno supportato con ricerche bibliografiche, con la correzione delle bozze e la redazione dell'indice analitico: Giuseppe Ardone, Grazia M. D'Aiello, Andrea Gentile, Francesco Perreca, Luca Sicignano, Fabio Schiavottello.

Non è di mero stile affermare che del risultato finale di quest'opera siamo gli unici responsabili e che ogni errore, ovviamente, è nostro. Nella redazione di essa, infatti, ci ha costantemente supportato l'idea, di due grandi Maestri del diritto commerciale, che «il vero diritto nasce dalle critiche»: siamo dunque lieti di riceverne per poterci migliorare.

Palermo-Roma, 5 ottobre 2019

A.S.d'A. – N.d.L.

Capitolo IV

Le società mutualistiche

Le società mutualistiche effettuano scambi mutualistici con i propri soci, e cioè offrono loro o dagli stessi acquistano beni o servizi. L'interesse partecipativo dei soci è dato non solo dalla possibilità di effettuare scambi mutualistici, ma dalla prospettiva di un vantaggio economico, in termini di risparmio di spesa o di maggior guadagno rispetto alle condizioni di mercato. Alle società cooperative è perciò impresso lo scopo di soddisfare questo interesse dei propri soci: è questo lo scopo mutualistico che si contrappone a quello lucrativo, consistente nella divisione dell'utile tra i soci secondo il criterio capitalistico della quota di interesse. L'ordinamento consente il soddisfacimento dello scopo mutualistico attraverso determinati tipi di società, le cooperative e le mutue assicuratrici (1.1.). La ragione di questa riserva si può comprendere solo conoscendo la storia delle società cooperative e delle motivazioni culturali e sociologiche alla base della loro origine (1.2.); motivazioni che hanno determinato la formazione di una legislazione speciale di favore, in riconoscimento della funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità e senza scopi di speculazione privata (art. 45 Costit.) (1.2.). Le società cooperative sono disciplinate sulla falsa riga delle società di capitali, e in particolare delle società per azioni, di cui peraltro mutuan parte della disciplina se, in determinate condizioni, i fondatori non preferiscono fare riferimento a quella delle s.r.l. (2.1.). Le cooperative si distinguono perciò in cooperative s.p.a. ed s.r.l., nonché in cooperative a mutualità prevalente e non prevalente: si tratta in entrambi i casi di varianti normative e, in particolare, la seconda distinzione serve a consentire l'accesso ad un regime tributario di ulteriore favore, rispetto a quello generale riservato a tutte le cooperative (2.2.). Lo svolgimento dell'attività mutualistica con i soci resta peraltro il cuore della disciplina specifica delle cooperative: i principi chiave sono la gestione di servizio, il vantaggio mutualistico immediato o differito (ristorni) e la parità di trattamento (2.3.). Altro principio cardine della disciplina delle cooperative è quello della porta aperta, in base al quale alla cooperativa possono liberamente aderire nuovi soci senza che per offrire loro azioni o quote occorra una modifica dell'atto costitutivo (2.3.). Alla cooperativa possono partecipare anche soci finanziatori, i quali sottoscrivono strumenti finanziari secondo la disciplina delle società per azioni. I soci finanziatori, tuttavia, non possono assumere posizioni di influenza dominante sulle cooperative (3.1.-3.2.). Conformemente allo scopo mutualistico, la cooperativa tende a ripartire il risultato gestionale tra i cooperatori, in funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici: si parla al riguardo di ristorni. È viceversa limitata e – nelle cooperative a mutualità prevalente sostanzialmente vietata – la distribuzione di dividendi (3.3.). L'organizzazione della cooperativa riflette

quella delle società per azioni o a responsabilità limitata, ma vi sono alcune particolarità: gli amministratori devono essere in maggioranza soci, ciascun socio dispone di un solo voto (voto capitaro), nelle cooperative grandi o dislocate in più province si tengono assemblee separate, per favorire la partecipazione effettiva dei soci (4.1.-4.2.). A ragione delle disposizioni agevolative di favore, le cooperative sono soggette ad un complesso sistema di controlli, soprattutto dell'autorità di vigilanza, ma anche del tribunale, dell'organo di controllo interno e dei soci (4.3.). Alcune cooperative, come quelle bancarie, di assicurazione, di abitazione, agricole, e così via, sono peraltro soggette ad una disciplina speciale che prevale su quella codicistica. Alla medesima disciplina organizzativa delle cooperative sono inoltre soggette le società mutue assicuratrici, le quali pur se appartenenti alla classe delle società mutualistiche, sono tuttavia tipi diversi e dotati di caratteristiche ad esse proprie, idonee a distinguerle in particolare dalle cooperative di assicurazione: essenzialmente, il rapporto assicurativo di servizio che nella cooperativa di assicurazione è separato dal rapporto sociale, nella società di mutua assicurazione è invece unitario (5.1.). Esistono poi alcune società cooperative che operano nel terzo settore, ed aventi quindi uno scopo mutualistico peculiare, connotato o da natura non economica o addirittura da finalità altruistica (5.2.). Infine, occorre sapere che esistono società cooperative europee (SCE), regolate da fonte sovranazionale e che sono designate in particolare per l'operatività transfrontaliera (5.3.).

SOMMARIO: 1. Le società mutualistiche in generale. – 1.1. Scopo mutualistico e società mutualistiche. – 1.2. Storia delle cooperative. – 1.3. Storia della legislazione cooperativa. – 2. Le basi negoziali. – 2.1. Costituzione della società. – 2.2. Tipo cooperativo e varianti normative: cooperative s.p.a. ed s.r.l., a mutualità prevalente e non. – 2.3. Disciplina dell'attività mutualistica. – 2.4. Modificazioni dell'atto costitutivo: variazioni dei soci e variazioni del capitale. – 3. Le basi economiche. – 3.1. Conferimenti, capitale sociale, azioni e quote. – 3.2. Soci finanziatori, strumenti finanziari e titoli di debito. – 3.3. Destinazione dei risultati. – 4. L'organizzazione. – 4.1. Amministrazione e controllo interno. – 4.2. Assemblea. – 4.3. Controlli esterni. – 5. Le altre società mutualistiche. – 5.1. Società di mutua assicurazione – 5.2. Società mutualistiche ed enti del terzo settore (ETS). – 5.3. Società cooperativa europea.

1. Le società mutualistiche in generale.

1.1. Scopo mutualistico e società mutualistiche.

Come già accennato (I.3.2.), per scopo mutualistico si intende l'interesse dei soci di una data società di ottenere dalla stessa non la divisione degli utili conseguiti [2247], ma un diverso vantaggio di natura economica (*vantaggio mutualistico*), derivante dallo svolgimento di rapporti negoziali con la società medesima (*scambi o rapporti mutualistici*).

Gli *scambi* o *rapporti mutualistici* [2516; 2521⁵; 2545sexies] si possono stabilire a monte o a valle dell'attività economica svolta dalla società: si stabiliscono a monte qualora i soci offrano alla società propri prodotti o servizi necessari per l'esercizio dell'attività economica che costituisce oggetto della società; si stabiliscono a valle qualora i soci acquistino dalla società i prodotti o servizi che questa offre.

1. *Scambi o rapporti mutualistici*

In entrambi i casi, i soci si attendono un *vantaggio mutualistico*, che può essere immediato, al momento dello scambio mutualistico, o differito: in quest'ultimo caso si parla di *ristorni*.

2. *Vantaggio mutualistico*

Quando i rapporti mutualistici si collocano a monte del processo produttivo, il vantaggio mutualistico consiste in una remunerazione dei prodotti o dei servizi offerti alla società migliore di quella che i soci potrebbero ottenere offrendo i propri prodotti o servizi a terzi.

Si pensi ad un gruppo di prestatori d'opera manuale – muratori, elettricisti, fabbri, falegnami e così via – che costituisca una società di manutenzione di appartamenti (cooperativa edilizia di produzione e lavoro). La società, avvalendosi delle variegate capacità dei propri soci, può offrire ai terzi tutti i servizi connessi con l'edilizia, con la conseguenza che ciascuno dei soci può avere maggiori occasioni di prestare il proprio lavoro rispetto all'attività individuale. Inoltre, a differenza di un'impresa edile commerciale, che remunera il lavoro dei propri lavoratori dipendenti meno di quanto complessivamente ricava dalla prestazione dei servizi a terzi (per trarre un profitto imprenditoriale), la società di tipo mutualistico dovrebbe ripartire tutto il ricavato, al netto dei costi di organizzazione, tra i prestatori di lavoro-soci in relazione alla qualità e quantità del lavoro prestato.

Quando i rapporti mutualistici si collocano a valle del processo produttivo, il vantaggio mutualistico consiste nel potere acquistare i prodotti o i servizi offerti dalla società a condizioni migliori di quelle offerte sul mercato per analoghi prodotti o servizi.

Si pensi ai soci di una cooperativa di grande distribuzione, ad es. la Coop, i quali si attendono di acquistare da essa prodotti di largo consumo ad un prezzo tendenzialmente corrispondente e non eccedente i costi complessivi di produzione, e dunque inferiori a quelli di mercato: ad es., su una scatoletta di mais a marchio Coop, l'attesa è che il prezzo per i cooperatori non ecceda il costo del mais, quello di lavorazione del prodotto, dell'inscatolamento e dell'etichettatura, della logistica e della distribuzione, nonché una quota di costi generali, senza l'incidenza di un profitto imprenditoriale da intermediazione.

Si pensi altresì – sebbene si tratti di una fattispecie peculiare – ad un gruppo di persone che costituisca una società allo scopo di acquistare un terreno edificabile posto in vendita da un terzo, costruirvi appartamenti direttamente ingaggiando le maestranze e assegnarli quindi in natura ai soci (cooperativa edilizia di abitazione). A differenza di un'impresa di costruzioni, che assume i rischi dell'iniziativa imprenditoriale con la pro-

spettiva di un margine tra costi di edificazione e ricavi dalle vendite degli appartamenti, la cooperativa edilizia richiederà ai soci di conferire o comunque di pagare esattamente quanto necessario per la realizzazione di ciascun appartamento.

L'interesse dei soci ad intrattenere con la società rapporti dai quali derivino vantaggi mutualistici si riflette, anzitutto, sulla definizione dell'oggetto sociale e sulle modalità di esercizio dell'attività economica da parte della società. Infatti, non solo i soci, ma le società stesse assumono scopo mutualistico e cioè, come afferma la Relazione al codice civile del 1942 (§ 1025), quello «di fornire ai soci beni, servizi ed occasioni di lavoro a condizioni più favorevoli di quelle di mercato». In questo senso, lo scopo mutualistico attiene non solo allo scambio di beni o servizi tra ente ed aderenti (c.d. gestione di servizio), ma implica necessariamente che quello scambio avvenga, rispetto al mercato libero, alle condizioni economiche di vantaggio, diretto o indiretto, atte a soddisfare l'interesse economico dei soci¹.

3. *Scopo mutualistico, scopo consortile e tipi societari*

Come pure abbiamo già visto (I.3.2.), lo scopo mutualistico molto si avvicina allo scopo consortile. Lo scopo consortile si connota rispetto a quello mutualistico perché è perseguito da imprenditori [2602] che istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Anche i consorziati ambiscono ad ottenere un vantaggio economico, diretto o indiretto², mediante l'instaurazione di ulteriori rapporti negoziali. Di norma, lo scambio mutualistico tra consorzi e consorziati si realizza a monte, secondo il modello della cooperazione di produzione e lavoro.

Poiché possono assumere scopo consortile tutti i tipi di società commerciale [2615ter] – incluse in via interpretativa le cooperative³ – si potrebbe

¹ In questo senso, è stato osservato (da Studi Colombo/AGSTNER, 314, richiamandosi a BASSI [1976], 115 s.; Schlesinger[2511-2548]/BASSI, 32) che, al fine di verificare il perseguimento dello scopo mutualistico, non è sufficiente osservare che le cooperative intrattengano prevalentemente rapporti mutualistici con i propri soci, occorrendo inoltre constatare se da tali rapporti conseguano altresì i vantaggi che costituiscono la ragione della partecipazione. Sul punto v. anche Cian[III]/SANTAGATA, 809 s., il quale sottolinea come la cooperativa consegua il suo scopo "rinunciando" al profitto imprenditoriale a favore dei soci.

² Non a caso la giurisprudenza ammette anche nei consorzi il ricorso alla tecnica del ristorno per l'attribuzione del vantaggio mutualistico. Sul punto v. T. Milano, 10-12-2014, Soc[2015]670, n. Dabormida, secondo cui in un consorzio con attività esterna, quale impresa mutualistica, pur in assenza di espressa previsione nell'atto costitutivo, in caso di eccedenze attive di gestione, può essere deliberata la pratica del ristorno ovvero sia l'attribuzione alle società consorziate di somme in proporzione ai rapporti derivati dagli scambi regolati da strumenti consortili a ciò non ostandovi né il divieto di distribuzione degli utili né l'essenza stessa del contratto di consorzio né infine la mancata previsione dei criteri di ripartizione.

³ Lo ha da ultimo affermato Cons. St., 24-02-2016, n. 647.

pensare che qualunque tipo di società, di persone o di capitali, possa essere utilizzato per soddisfare lo scopo mutualistico. Così era in effetti sotto il codice di commercio [art. 219 ss. c. comm. 1882].

Al riguardo, tuttavia, gli attuali dati normativi sono non del tutto espliciti. *Da una parte*, in materia di tipi di società si afferma che sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie d'impresе prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo [2249³]. *Dall'altra parte*, si prevede che le cooperative sono società (a capitale variabile) con scopo mutualistico [2511¹], che la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa e che, viceversa, l'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico [2515]⁴. In altri termini, mentre è certo che una società cooperativa non può avere altro scopo se non quello mutualistico, resta aperto il dubbio se tale scopo possa essere perseguito da una società diversa da una cooperativa.

La dottrina è divisa⁵, ma prevale, con il conforto della giurisprudenza⁶, l'opinione secondo cui lo scopo mutualistico può essere perseguito solo attraverso la costituzione di una società cooperativa [2511] o, per l'esercizio delle assicurazioni, di una mutua assicuratrice [2546], ovvero ancora con le associazioni non riconosciute, che però non sono società (I.3.2.).

Per comprendere le ragioni che inducono a tale prevalenza di opinioni non basta la lettura delle norme del codice. Occorre conoscere la storia delle società mutualistiche e, in particolare, quella delle società cooperative. Come vedremo, infatti, vi sono ragioni politiche e culturali che giustificano sia la necessità di ricorrere a tipi societari determinati, sia la loro speciale disciplina.

⁴ Sul valore di questa norma, v. Schlesinger[2511-2548]/BASSI, 275 ss.; Scialoja-Branca[2511-2545]/BONFANTE, 188 ss.; nonché, alla luce della riforma CBCM[2484-2548]/BONFANTE, 2404; Gabrielli-Santosuosso[2511-2574]/CETRA-CUOMO, 93 ss.; Maffei Alberti/M.G. PAOLUCCI, 2652 ss.; MBGN[2511-2548]/ROCCHI, 75 ss.

⁵ Tra altri, v. in senso contrapposto, FERRI, RS[1957]249 (ammettendo l'impresa mutualistica in forme diverse dalla cooperativa); e OPPO, RDCiv[1959/I]369 (ritenendo la cooperativa forma necessaria dell'impresa mutualistica).

⁶ Secondo C. 12-04-2005, n. 7536 (nel caso del Porto di Jesolo), una società lucrativa – nella specie una società per azioni – non può assumere scopo mutualistico se non per effetto di una trasformazione [2500septies].

1.2. Storia delle cooperative.

4. Alle origini della cooperazione: i Probi Pionieri di Rochdale

A differenza delle mutue assicuratrici, la cui storia è antica ⁷, la nascita delle società cooperative è più recente e si fa coincidere con la costituzione in Inghilterra nel 1844 di *The Rochdale Equitable Pioneers Society* (Società dei Probi Pionieri di Rochdale). A causa della crisi del settore, ventotto tessitori di Rochdale raccolsero una sterlina ciascuno per l'apertura di un negozio, ove vendevano direttamente i loro prodotti finiti, nonché generi alimentari di prima necessità.

È una pagina di storia che merita di essere letta.

«A questo stesso periodo [*scil.*: gli anni '50 del XIX secolo] appartiene anche la nascita del movimento cooperativo, che tanto ha fatto per porre argine allo sfruttamento dei consumatori da parte dei dettaglianti al minuto, e per avviare le classi lavoratrici verso l'autorganizzazione imprenditoriale. Il movimento cooperativo origina dall'iniziativa di due dozzine di lavoratori Cartisti e Owenisti di Rochdale che, nel 1844, aprirono il negozio dei Probi Pionieri di Rochdale a Toad Lane (T'owd Lane). Si trattava di una attività modesta, e molti altri tentativi di cooperazione erano falliti. Ma questi uomini trovarono la giusta via per realizzare il sogno di Owen. Queste erano le loro regole: la vendita di beni avveniva a prezzi di mercato, ma i guadagni che ne derivavano venivano poi equamente divisi tra tutti i soci in relazione alla quantità di acquisti effettuata da ciascuno. Questa regola assicurava un guadagno democratico dalla gestione dell'attività economica, dato che eliminava il profitto intermediario a carico dei consumatori. Fu sulla base di queste linee direttrici che il movimento cooperativo raggiunse un enorme sviluppo prima della fine del secolo» ⁸.

Il passo trascritto, con i suoi riferimenti filosofici e politici, chiarisce che la nascita delle cooperative alla metà dell'800 è legata soprattutto a ragioni sociali e culturali. Come è stato ben scritto ⁹, la rivoluzione industriale, con il mutamento delle tecniche di produzione, la concentrazione dell'attività economica nelle fabbriche e lo spostamento di grandi masse di popolazione dal-

⁷ Scriveva FANELLI, RDComm[1942/II]226, ove ampi riferimenti storici e bibliografici, che «non soltanto la storia del diritto ma la stessa evidente natura delle cose ricollega la moderna mutualità assicurativa a tutte le forme che nel corso dei secoli hanno costituito la manifestazione di una stessa spontanea tendenza: quella che spinge gli uomini ad associarsi per eliminare o per lo meno attenuare un rischio che incombe su ciascuno, attraverso la ripartizione fra tutti del danno che ne può derivare».

⁸ TREVELYAN [*English social history*, The reprint society, London, 1944], 551 (traduzione nostra). Sulla storia dei Probi Pionieri di Rochdale, v. soprattutto i vari articoli pubblicati nel 1857 dal *Daily Mail*, poi confluiti in HOLYOAKE [*Self-help By The People: The History Of The Rochdale Pioneers*, da ultimo editi da Lulu Publisher, Inc., Morrisville (NC), 2013]; nonché BUONOCORE [1997], 27 s.; M. VELLA [2010], 37 ss.; VELLA-GENCO-MORARA [2018], 20 s.

⁹ Da Schlesinger[2511-2545]/BASSI, 3.

le zone rurali a quelle urbane, indussero le classi economicamente subalterne a cercare forme di organizzazione che difendessero gli aderenti dalla oppressione delle regole economiche del capitalismo.

Il modello di Rochdale si diffuse rapidamente in molti settori dell'economia, ed anche nelle altre nazioni europee.

In Francia vennero creati molteplici *ateliers nationaux*, officine statali in cui trovavano impiego i lavoratori urbani disoccupati per svolgere opere di pubblica utilità. Tra questi si ricorda in particolare l'*Atelier social di Cliché*, creato da un gruppo di operai parigini per produrre indumenti per la guardia nazionale, sulla base del principio di un salario uguale per tutti e di guadagni equamente distribuiti¹⁰.

5. ... e negli altri Paesi europei

In Germania sorsero i primi istituti di credito cooperativi: le *cassee rurali*¹¹, che, operando su un piccolo mercato, riservando il credito ai soci (illimitatamente responsabili) e praticando un basso tasso di interesse, facevano circolare i pochi risparmi dei contadini per facilitare gli investimenti e la modernizzazione nel settore agricolo; le *banche popolari*, che, operando sulla base degli stessi principi, ma in un contesto urbano, avevano l'obiettivo di modernizzare il piccolo commercio e l'artigianato urbano e di sottrarre queste categorie alla pressione degli usurai.

In Danimarca si sviluppò la cooperazione in campo agricolo: vennero fondati, a partire dagli anni '80 del XIX secolo, caseifici, macelli e salumifici cooperativi. Anche in Russia, a seguito della tarda abolizione della servitù della gleba (1861), si ebbe un rilevante fenomeno di cooperazione in campo agricolo, fondato sull'istituto di matrice soprattutto religiosa e sociale dell'*obshchina*: a queste radici si fa risalire anche il ben più noto istituto del *kolkhoz*, tipico della collettivizzazione in agricoltura di epoca sovietica¹², e quello del *kibbutz* in Israele.

La comunanza di interessi sociali oltre che economici alla base del movimento cooperativo indusse alla creazione di associazioni cooperative nazionali in tutti i Paesi e, quindi, nel 1895, alla fondazione dell'Alleanza Cooperativa Internazionale (in inglese, *International Co-operative Alliance* o ICA).

6. L'Alleanza Cooperativa Internazionale

Per i cento anni dalla fondazione, nel 1995, l'ICA ha stilato una definizione di cooperativa e ha aggiornato la lista di valori e di principi a cui que-

¹⁰ V. M. VELLA [2010], 45, nt. 100.

¹¹ Tutt'oggi, in Germania, Austria e Svizzera, le cassee rurali si denominano *Raiffeisenbanken*, in omaggio al politico e filantropo tedesco, fondatore della prima cassa rurale, Friedrich Wilhelm Raiffeisen.

¹² E v. DE LUCA [L'istituto della comune agricola (dall'obshchina al kolkhoz)], in *Percorsi mondiali di diritto privato e comparato*, a cura di Diurni, Giuffrè, Milano, 2008], 331.

sta si ispira, mutuandoli dai sette Principi di Rochdale¹³, cui si faceva diretto riferimento fino al 1966.

Definizione. Una cooperativa è un'associazione autonoma di individui che si uniscono volontariamente per soddisfare i propri bisogni economici, sociali e culturali e le proprie aspirazioni attraverso la creazione di una società comune e democraticamente controllata.

Valori. Le cooperative sono basate sui valori dell'autosufficienza (il fare da sé), dell'autoresponsabilità, della democrazia, dell'eguaglianza, dell'equità e solidarietà. Secondo le tradizioni dei propri fondatori, i soci delle cooperative credono nei valori etici dell'onestà, della trasparenza, della responsabilità sociale e dell'attenzione verso gli altri.

Principi. I principi cooperativi sono linee guida con cui le cooperative mettono in pratica i propri valori.

1° Principio: Adesione libera e volontaria. Le cooperative sono organizzazioni volontarie aperte a tutti gli individui capaci di usare i servizi offerti e desiderosi di accettare le responsabilità connesse all'adesione, senza alcuna discriminazione sessuale, sociale, razziale, politica o religiosa.

2° Principio: Controllo democratico da parte dei soci. Le cooperative sono organizzazioni democratiche, controllate dai propri soci che partecipano attivamente nello stabilire le politiche e nell'assumere le relative decisioni. Gli uomini e le donne eletti come rappresentanti sono responsabili nei confronti dei soci. Nelle cooperative di primo grado, i soci hanno gli stessi diritti di voto (una testa, un voto), e anche le cooperative di altro grado sono ugualmente organizzate in modo democratico.

3° Principio: Partecipazione economica dei soci. I soci contribuiscono equamente al capitale delle proprie cooperative e lo controllano democraticamente. Almeno una parte di questo capitale è di norma proprietà comune della cooperativa. I soci di norma, percepiscono un compenso limitato, se del caso, sul capitale sottoscritto come condizione per l'adesione. I soci allocano i surplus per qualunque dei seguenti scopi: sviluppo della cooperativa, possibilmente creando delle riserve, parte delle quali almeno dovrebbe essere indivisibile; benefici per i soci in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa stessa, e sostegno ad altre attività approvate dalla base sociale.

4° Principio: Autonomia ed indipendenza dei soci. Le cooperative sono organizzazioni autonome, autosufficienti controllate dai soci. Nel caso in cui esse sottoscrivano accordi con altre organizzazioni (incluso i governi) o ottengano capitale da fonti esterne, le cooperative sono tenute ad assicurare sempre il controllo democratico da parte dei soci e mantenere l'autonomia dalla cooperativa stessa.

5° Principio: Educazione, formazione ed informazione. Le cooperative s'impegnano ad educare ed a formare i propri soci, i rappresentanti eletti, i managers e il personale, in modo che questi siano in grado di contribuire con efficienza allo sviluppo

¹³ 1. Adesione libera e volontaria. 2. Controllo democratico (una testa, un voto). 3. Distribuzione dell'avanzo in proporzione degli scambi mutualistici. 4. Pagamento di interessi limitati sul capitale. 5. Neutralità politica e religiosa. 6. Vendita per contanti. 7. Promozione dell'educazione.

delle proprie società cooperative. Le cooperative devono attuare campagne di informazione allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica, particolarmente i giovani e gli opinionisti di maggiore fama, sulla natura e i benefici della cooperazione.

6° Principio: Cooperazione tra cooperative. Le cooperative servono i propri soci nel modo più efficiente e rafforzano il movimento cooperativo lavorando insieme, attraverso le strutture locali nazionali, regionali e internazionali.

7° Principio: Interesse verso la comunità. Le cooperative lavorano per uno sviluppo sostenibile delle proprie comunità attraverso politiche approvate dai propri soci.

La nascita della cooperazione in Italia si fa risalire all'apertura a Torino, il 27 settembre 1854, del *Magazzino di previdenza*, uno spaccio di generi alimentari di prima necessità, cui oggi si richiama la Coop¹⁴. Successivamente, nel 1856 venne fondata la prima cooperativa di produzione e lavoro, quella dei vetrai di Altare (Savona); nel 1864 venne fondata a Lodi la prima banca popolare, mentre la prima cassa rurale è quella di Loreggia, nel 1883¹⁵.

7. La nascita della cooperazione in Italia

Un utile studio della Associazione Generale delle Cooperative Italiane sintetizza le motivazioni culturali, filosofiche, sociali e politiche alla base del movimento cooperativo italiano¹⁶.

Molti e variegati furono gli ideali ispiratori della cooperazione italiana. In ordine cronologico, viene prima l'ispirazione liberal-mazziniana, già presente in numerose società di mutuo soccorso, che fecero spesso da levatrici del cooperativismo. Il socialismo fin dal suo sorgere stabilì un rapporto privilegiato, anche se a volte alquanto conflittuale, con la cooperazione, fino ad egemonizzare alla fine del XIX secolo la Federazione fra le cooperative italiane sorta nel 1886, che aveva cambiato nome nel 1893 in Lega nazionale delle società cooperative. Alla fine del secolo XIX sorgeva la cooperazione di ispirazione cattolica, dopo l'uscita nel 1891 dell'enciclica di Leone XIII *Rerum Novarum*, che apriva la cattolicità all'intervento nelle nuove realtà economico-sociali. Il suo primo campo di applicazione fu quello del credito, con il grande successo delle casse rurali di ispirazione cattolica, ma si adoperò anche per le lattee e le cantine sociali, le affittanze collettive e il consumo.

Nel primo quindicennio del XX secolo la cooperazione fiorì insieme all'economia italiana: dalle quasi 2000 cooperative nel 1902 si passò a 7500 nel 1914, oltre ad alcune migliaia di banche popolari e casse rurali, con circa 2 milioni di soci. Tra il 1904 e il 1911 vennero approvate leggi molto importanti che permisero la formazione di consorzi fra cooperative allo scopo di concorrere ad appalti di opere pubbliche. La

¹⁴ Cfr. <http://www.memoriecooperative.it>.

¹⁵ In argomento, v. ZANGHERI-GALASSO-CASTRONOVO [*Storia del movimento cooperativo in Italia. La Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue*, Einaudi, Torino, 1987], nonché per considerazioni sulle ragioni politiche per la diffusione delle cooperative ammesse ai pubblici appalti soprattutto in Emilia-Romagna e Toscana, v. VELLA-GENCO-MORARA [2018], 22.

¹⁶ AGCI Emilia Romagna [*Come nasce la cooperazione*, Lucignolo Progetti Grafici, Bologna, 2012], 15 s. V. pure, per il medesimo contenuto, <http://cooperazione.net/>.

conquista di amministrazioni comunali da parte del movimento socialista e di quello cattolico segnò un appoggio importante per il movimento, che vide meglio accolte le proprie iniziative, mentre a livello nazionale si registrò nel 1913 la costituzione dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione per opera di quel Luigi Luzzatti, che era stato il sostenitore del credito cooperativo fin dalla fondazione della prima banca popolare.

Durante l'età giolittiana la cooperazione ebbe un notevole impulso grazie all'appoggio statale che ne favorì lo sviluppo attraverso strumenti legislativi e finanziari.

Il movimento cooperativo rischiò di estinguersi nel ventennio fascista durante il quale perse la propria autonomia e venne sostituito dalle corporazioni. Nel secondo dopoguerra, con la ripresa della vita democratica, si riorganizzò anche il movimento cooperativo che trovò un importante riconoscimento anche nella Costituzione.

1.3. Storia della legislazione cooperativa.

La storia della cooperazione in Italia è fortemente legata a quella della sua legislazione¹⁷. Si possono distinguere quattro periodi: liberale, fascista, costituzionale e repubblicano. Quello repubblicano è poi segnato dalla profonda revisione operata con la Riforma del 2003, dalla quale emerge il diritto della cooperazione attualmente in vigore.

8. A) Il periodo
liberale

Nessuna legislazione preunitaria, né il codice di commercio del 1865, riconosceva le società cooperative come tipo societario autonomo o come variante di altri tipi. Erano invece conosciute le associazioni di mutua assicurazione, disciplinate agli artt. 183-187 c. comm. 1865¹⁸, poi confluiti nel codice di commercio del 1882 [artt. 239-245 c. comm. 1882] che rendeva esplicitamente applicabile la disciplina organizzativa delle società anonime¹⁹.

¹⁷ Sulla storia della legislazione cooperativa, v. BONFANTE [La legislazione cooperativa. Evoluzione e problemi, Giuffrè, Milano, 1984].

¹⁸ «L'associazione mutua commerciale deve essere contratta per iscritto, sotto pena di nullità» [art. 183 c. comm. 1865]. L'organizzazione dell'associazione era sostanzialmente rimessa alle convenzioni delle parti, salvo alcune regole sull'amministrazione e sull'obbligo di contribuzione: l'associazione mutua doveva essere necessariamente amministrata da associati [art. 184 c. comm. 1865], che ne erano mandatari temporanei e revocabili. Costoro non assumevano altra obbligazione che quella dalla legge imposta ai mandatari. In generale, gli associati erano tenuti soltanto alle prestazioni per contribuzione, cui si obbligavano nell'atto di associazione [art. 185 c. comm. 1865]. Cessava di far parte dell'associazione colui che avesse perduto la cosa per la quale si era associato, salvo il diritto alla indennità [art. 186 c. comm. 1865]. L'interdizione o la morte dell'associato non erano considerate cause di scioglimento dell'associazione, mentre il fallimento avrebbe consentito l'esclusione [art. 187 cod. comm. 1865].

¹⁹ Vennero successivamente regolate con legge speciale le mutue assicurazioni di bestia-